



## REDDITO IMPRESA E IRAP

# **Possibili novità in arrivo per la tassazione delle plusvalenze nel reddito d'impresa**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

## Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Il DDL di bilancio per il 2026 intende introdurre una significativa revisione della **disciplina relativa alla rateizzazione delle plusvalenze** realizzate dalla cessione di beni d'impresa di cui all'[art. 86, TUIR](#). L'obiettivo dichiarato è la razionalizzazione della disciplina in **materia di rateizzazione** per la **tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali**, come indicato nell'art. 15 del testo del DDL.

Le modifiche sono di particolare rilievo, poiché agiscono direttamente sui parametri temporali, sia in termini di **periodo minimo** di possesso del bene per accedere al beneficio, sia in **termini di arco massimo di rateazione della plusvalenza**. Tali disposizioni si applicheranno a tutte le plusvalenze realizzate a **decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**, interessando quindi i contribuenti con esercizio solare **già a partire dal 2026**.

La novità di maggiore impatto riguarda **la rateizzazione delle plusvalenze** generate dalla cessione di beni diversi dalle partecipazioni che godono della participation exemption (PEX). Precedentemente, la norma consentiva la ripartizione della plusvalenza su un **massimo di 5 esercizi**, a condizione che il bene fosse posseduto per un **periodo non inferiore a 3 anni**.

Il DDL bilancio 2026 interviene su entrambi **questi requisiti**:

- per poter optare per la rateizzazione, il **periodo di tempo minimo di possesso** del bene tra le immobilizzazioni viene esteso **da 3 a 5 anni**;
- la possibile **suddivisione massima della plusvalenza** viene drasticamente ridotta: **da 5 esercizi a 3 esercizi complessivi**. Ai sensi del nuovo testo dell'[art. 86, comma 4, TUIR](#), la plusvalenza concorre a formare il reddito interamente nell'esercizio di realizzazione o, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, **ma non oltre il secondo**. Questa accelerazione nella tassazione richiede una **rivisitazione delle strategie di pianificazione finanziaria** per le imprese che realizzano cospicue plusvalenze da **cessioni di asset strumentali**.



Queste nuove condizioni si applicano anche alle **plusvalenze derivanti dalla cessione di beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie** (diverse da quelle PEX), a condizione che tali beni siano stati iscritti come **tali negli ultimi 5 bilanci**. Anche in questo caso, la rateazione è limitata all'esercizio di **realizzo e ai 2 successivi** (per un massimo di 3 anni).

È fondamentale notare che **la stretta sui termini di rateazione non è stata applicata in modo uniforme** a tutti i tipi di plusvalenze rateizzabili, mantenendo un trattamento più favorevole per operazioni strutturali come **la cessione di complessi aziendali**. Più in particolare, le plusvalenze realizzate tramite la cessione di azienda o rami d'azienda mantengono il **periodo massimo di rateazione originario**. Tali plusvalenze concorrono a formare il reddito **per l'intero ammontare** nell'esercizio di realizzazione o, se l'azienda è stata posseduta per un **periodo non inferiore a 3 anni** (periodo di possesso che non è stato modificato), a **scelta del contribuente**, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma **non oltre il quarto** (5 esercizi totali).

Allo stesso modo, per le **plusvalenze realizzate** mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta da parte delle società sportive professionalistiche, la **rateazione è prevista in quote costanti nell'esercizio e nei successivi**, ma non oltre il quarto, a condizione che i **diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni**.

Dal punto di vista procedurale, la norma ribadisce che la scelta di rateizzare la plusvalenza deve obbligatoriamente **risultare dalla dichiarazione dei redditi**; in caso di omessa presentazione di questa, la plusvalenza **concorre a formare il reddito per l'intero ammontare** nell'esercizio di realizzazione. Infine, per assicurare un allineamento nella transizione alla nuova normativa, il Legislatore ha previsto che, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a **quello in corso al 31 dicembre 2025**, l'imposta del periodo precedente debba essere assunta simulando l'applicazione delle nuove disposizioni. Ciò garantisce che i soggetti IRES e IRPEF imprenditori tengano **immediatamente conto** dell'accelerazione fiscale indotta dalla riduzione del periodo di rateazione.